



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composto:

dott.ssa Franca	MANGANO	Presidente
dott. Vincenzo	VITALONE	Giudice
dott.ssa Monica	VELLETTI	Giudice rel.

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
sciogliendo la riserva assunta nei procedimenti riuniti n. 17815/2016 e
19037/2016 R.G. Camera di Consiglio;
ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che

con ricorso depositato il 9 novembre 2016 YYYY YYYY ha chiesto vengano adottati provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della figlia AAAA, nata il 21 agosto 2015, dalla relazione affettiva intrattenuta con XXXX xxxx, rappresentando come subito dopo la nascita della minore la convivenza tra le parti sarebbe cessata e la resistente e la figlia si sarebbero trasferite nell'abitazione dei genitori della XXXX. Il ricorrente ha esposto di aver incontrato notevoli difficoltà nelle frequentazioni della figlia, rispetto alle quali la resistente avrebbe frapposto ostacoli e scuse impedendo al padre di vedere e tenere con sé la minore se non in poche occasioni, per poche ore alla settimana, e comunque sempre alla presenza della stessa madre. Inoltre la resistente avrebbe compiuto scelte unilaterali manifestando la volontà di escludere il padre della crescita della minore ed impedendo la costruzione di un solido legame genitoriale. Ha rappresentato di aver contribuito alle necessità della minore corrispondendo assegno mensile di € 150, importo considerato congruo in relazione ai redditi percepiti come operaio Cccc pari a circa € 1.300 mensili. Tanto premesso il YYYY ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della figlia presso l'abitazione materna, e con ampio regime di frequentazione padre figlia prevedendo l'inserimento del pernottamento dai tre anni di vita della minore, con imposizione a suo carico di assegno mensile di € 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore, con vittoria di spese.

Con autonomo ricorso depositato in data 29.11.2016, e con comparsa di costituzione nel giudizio instaurato dalla controparte, si è costituita XXXXXXXX negando di aver posto in essere condotte ostative tese ad ostacolare le frequentazioni padre figlia, e rappresentando la preoccupazione connessa a pregressi episodi per i quali al ricorrente sarebbe stata ritirata la patente per guida in stato di abbrezza, e per altre condotte paterne disattente e poco inclini all'assunzione della responsabilità genitoriale preferendo il YYYY, nel corso della convivenza ed anche durante la gravidanza, assentarsi da casa per permanere con i propri amici, fino a tarda notte senza considerare le necessità familiari. La resistente ha esposto che il ricorrente sarebbe stato assente dopo la nascita della minore per comparire a due mesi da tale

evento rivendicando il proprio diritto alla frequentazione della figlia, proferendo minacce nei confronti della stessa resistente. A causa della aggressività manifestata dal YYYY nel corso degli incontri con la minore, la resistente avrebbe quindi deciso di sospendere gli stessi per tutelare la serenità della figlia dalle aggressioni verbali del padre, tali da indurre la XXXXa depositare un esposto per le condotte minacciose del ricorrente, lamentando condotte oppostive dello stesso a fronte delle numerose offerte articolate anche dal proprio legale tese a individuare modalità di frequentazione padre figlia in grado di tutelare la serenità della minore. Tanto premesso ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la propria abitazione rimettendo le modalità di frequentazione padre figlia a previa CTU finalizzata ad accertare le capacità genitoriali del YYYY, chiedendo venisse imposto a carico del padre assegno mensile di € 400 (somma ridotta nel corso del procedimento a 300) oltre al 50% delle spese straordinarie, in particolare spese per asilo nido e per mensa scolastica; con vittoria di spese.

All'udienza di comparazione delle parti il ricorrente ha dichiarato di percepire come operaio reddito mensile di € 1200 per 13 mensilità e la resistente di percepire reddito mensile di € 900 per 12 mensilità oltre assegni familiari, e il ricorrente ha lamentato di non avere possibilità di frequentare liberamente la figlia. All'esito dell'udienza è stata nominata CTU, per valutare la situazione della minore e le capacità genitoriali delle parti con specifica indicazione, acquisito il consenso delle parti a eseguire analisi per accertare l'eventuale uso di sostanze alcoliche o di altro tipo, da parte dei genitori della minore.

Nel corso della CTU è stata accolta l'istanza depositata dalla consulente di avvalersi di ausiliaria con funzioni di "pedagogista/educatore di prossimità" per attuare "un intervento di "Coordinazione Genitoriale" attraverso un'azione di supporto alla famiglia, nel tentativo di avviare precocemente il processo di riorganizzazione" in particolare, si legge nella richiesta " *Il pedagogista/educatore di prossimità dovrà svolgere la propria azione a diretto contatto (anche domiciliare) con la coppia genitoriale rilevando le criticità legate ai momenti più conflittuali, suggerendo ed attuando, ove possibile, modificazioni relazionali tra i genitori ed educative nei confronti della piccola figlia, riferendo al Ctu ogni elemento utile alla più ampia valutazione della quale la sottoscritta rimane unico responsabile (colloqui con i genitori, ricerca di accordi, valutazione delle capacità genitoriali, fattori di rischio e di protezione, valutazione di eventuale necessità di approfondimenti psicodiagnostici)*" con costi a carico di entrambe le parti al 50% da inserire quali costi della CTU tra le spese della stessa.

Acquisita la relazione peritale la decisione è stata rimessa al Collegio previa concessione alle parti di termini per il deposito di note conclusive e documenti.

Osserva il Collegio

All'esito della CTU è emerso che la situazione di elevata conflittualità che aveva caratterizzato la fase iniziale della cessazione della convivenza e le fasi iniziali del giudizio, non solo è cessata ma è evoluta positivamente tanto da consentire alle parti di concludere nel corso dei lavori peritali accordi sulle modalità di frequentazione della figlia, e sull'ausilio dell'operatore di prossimità.

Quanto alla evoluzione della situazione, nella CTU si legge: “ *I due genitori affrontano la Consulenza con aspettative diverse, un vissuto contrapposto e molto sofferente; gli argomenti e gli eventi esemplificativi di ciascuno dei due sono gravi ed estremamente divergenti. XXXXXXXX e YYYYYYYY, delineano un legame durato circa sette anni fatto di allontanamenti e riavvicinamenti, ma sin dal primo racconto emerge una liquidità di relazionale orientata a connotarsi attraverso azioni, tensioni e recriminazioni tanto che nessuno dei due attribuisce al tempo trascorso insieme il minimo valore aggiunto per sé e per l’altro. Nel corso degli incontri le accuse si sono fatte via via più aspre tanto da delineare un gioco relazionale di coppia distruttivo. XXXX ha accusato YYYY di averla spaventata, di aver distrutto la fiducia che aveva in lui, di averla spinta ad allontanarsi definitivamente, persa ormai la speranza più volte riposta nel cambiamento. La donna ha riferito episodi in cui l’uomo avrebbe fatto ricorso ad alcool ed avrebbe perso ogni controllo sulle sue azioni. YYYY nega ogni addebito ed accredita una compagna volubile, instabile, non affidabile, bugiarda. Nel riflettere su aspetti di reciproche responsabilità XXXX pensa di non essere stata in grado di difendersi dall’aggressività dell’uomo, dalle umiliazioni, dai comportamenti che l’hanno terrorizzata e costretta a fare esposti.*

, dal canto suo, afferma di non essere riuscito a maturare di fronte alla nascita della bambina, tuttavia nega fermamente di aver fatto ricorso ad alcool, riferendo di essere donatore di sangue, disposto ad ogni analisi e verifica, attribuendo alla ex compagna il tentativo di allontanarlo dalla figlia attraverso accuse false. Nel corso dei colloqui emerge un funzionamento tale da non consentire alcuna condivisione di significati: lui mostra un’eccessiva reattività, lei un’alta quota di ansia che riemerge costantemente. , anche attraverso toni molto aspri, esprime un profondo dolore per le limitazioni imposte nel frequentare la bambina.....Le accuse reciproche, la rabbia, i pensieri intrusivi e la sfiducia sono gli elementi fortemente disturbanti che hanno connotato questa relazione fatta di logoramenti reciproci, di due genitori letteralmente tormentati dalla pericolosità del comportamento dell’altro. Le prime fasi di questa Consulenza tecnica non hanno potuto far altro che registrare l’incapacità di riconoscimento reciproco tra XXXX e . La sottoscritta non può sottacere che è stato necessario rappresentare alla coppia, fermamente e ripetutamente, quanto l’oppositività rappresentasse un fattore di rischio evolutivo per la figlia dal momento che il criterio di rappresentarsi, con stile personale, ma identica finalità, è apparso essere la disconferma che rischiava di arrecare notevole sofferenza alla piccola AAAA.....almeno fino ad oltre la metà della consulenza ogni messaggio di apertura dell’uno è stato rifiutato dall’altro, o frainteso/ribaltato secondo lo stile di questa coppia che si è delineato intorno ad una contrapposizione fatta di immaturità, di compiti di sviluppo mai affrontati. Rilevo che entrambi hanno perseguito aspirazioni e desideri personali sulla base di una liquidità di sentimenti profondamente insicuri. Nel racconto di XXXX viene delineato un compagno sregolato, che amava trascorrere serate goliardiche con gli amici, durante le quali abusava di alcol e droghe. A testimonianza di ciò riferisce due episodi in cui al YYYY è stata ritirata la patente. A queste affermazioni, avendo già l’autorizzazione acquisita in corso di Udienza, la sottoscritta ha invitato entrambi i genitori a sottoporsi a test tossicologici finalizzati a rilevare eventuali stati di dipendenza/abuso di sostanze.....una coppia giovane, incastrata tra reciproci bisogni di dipendenza affettiva ed l’immaturità, intrappolata in una lotta continua, in un campo di battaglia dove, come è evidente, nessuno può dire cosa sia realmente

accaduto e quanto un crescente senso di frustrazione e solitudine abbia impedito una lettura introspettiva di quanto stava loro accadendo. E' come se il conflitto venisse unicamente percepito in base alle mancanze esterne e non anche ad errori propri; come se nulla trovasse radici anche in aspetti di sé; ed inoltre: nessuna somiglianza, nessuna complementarità, nessun desiderio di conoscere l'altro veramente. Un incastro, un avvistamento basato su bisogni simmetrici, ma modelli operativi interni molto distanti. Ognuno dei due ha avuto bisogno di essere riconosciuto, ma nel chiederlo ha assunto posizione eccessivamente dominante e oggi il bisogno di avvaloramento appare più una minaccia insopportabile che una legittima richiesta di co-genitorialità”.

Dalle risultanze testologiche è emerso quanto a XXXXXXXX“*Non si evidenziano note psicopatologiche in atto. I risultati, desumibili dal colloquio e dai test, evidenziano capacità cognitive adeguate e nella norma che, tuttavia, allo stato attuale, sembrano risentire di interferenze emotive. Si evidenzia infatti un ridotto equilibrio di fronte a sollecitazioni affettive, intese come coinvolgimento nelle emozioni, dovuto ad un difetto che l'affettività incontra nella propria stabilizzazione. Si tratta di un'affettività che non ha ancora un oggetto e per questo si muove sulla base di “stimolazioni”. Proprio la ricerca di questo “oggetto” determina irrequietezza e rende il soggetto facilmente accessibile alle influenze affettive di altri. Dal punto di vista affettivo e sociale le relazioni sono connotate dalla presenza di tratti di immaturità. Aspetti concomitanti di dipendenza, ipersensibilità e diffidenza potrebbero portare il soggetto a vivere una difficoltà di adattamento, rispetto alle richieste dell'ambiente e nel rapporto con l'altro, a causa di uno stile di vita relazionale di tipo ambivalente .”* Quanto a YYYYYYYY “*Non si evidenziano note psicopatologiche in atto. I risultati, desumibili dal colloquio e dai test, evidenziano capacità cognitive adeguate e un esame di realtà nella norma. Per quel che concerne l'affettività, l'equilibrio timico appare compreso nei limiti della norma; è tuttavia molto probabile, in situazioni di stress, una tendenza all'iperattività con possibili variazioni disforiche del tono dell'umore. Il quadro evidenziato mostra un comportamento caratterizzato da tratti di immaturità e un diminuito livello di introspezione. Tali problematiche affettive e una struttura di personalità caratterizzata da una difficoltà, al momento, di elaborare le esperienze emotive e cognitive vissute e l'assenza di una valida capacità riflessiva lo portano ad agire in maniera rapida ed impulsiva su spinta di esigenze che richiedono una gratificazione immediata. La ricerca dunque di affermazione per mascherare e superare un senso di inadeguatezza vissuta in alcune circostanze.”*

Gli esami eseguiti sull'uso di sostanze risultati negativi non hanno confermato i timori della resistente.

Nella situazione conflittuale e disfunzionale presente al momento dell'instaurazione del ricorso con notevoli difficoltà di relazione padre figlia è stata autorizzata la nomina di un ausiliario con la finalità di intervenire nella riorganizzazione delle relazioni triadiche: madre-padre-figlia. L'ausiliario ha avuto un compito rilevante quanto alla riorganizzazione di aspetti pragmatici, alla acquisizione di *expertice* individuale e di coppia genitoriale in modo da consentire gradualmente ai genitori di imparare a raggiungere accordi su più aspetti, giungendo a sperimentare la delicata fase del pernottamento di AAAA presso il padre.

L'autorizzazione alla nomina del pedagista di prossimità nell'ambito della CTU si inserisce tra gli interventi finalizzati a rendere non "stereotipati" i provvedimenti in materia di relazioni genitori figli. Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, infatti, la peculiarità della materia impone l'adozione di ogni provvedimento che anziché limitarsi a fornire risposte teoriche quanto alle cause della disfunzionalità genitoriale, cerchi di fornire soluzioni e interventi concreti per il superamento delle stesse. La necessità di adottare ogni forma di intervento idonea a garantire il pieno ripristino della bigenitorialità, discende oltre che dalle disposizioni normative interne, dalla costante interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, La corretta interpretazione della disposizione richiamata, infatti, impone agli Stati contraenti non solo di astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare (i c.d. obblighi negativi) ma anche di adottare i c.d. obblighi positivi, diretti ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare; obblighi che possono implicare la predisposizione di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali, e che non implicano esclusivamente che le autorità vigilino affinché il minore possa accedere pienamente ad entrambi i genitori, ma comprendono tutte le misure propedeutiche al raggiungimento di questo risultato, fornendo risposte non deboli, tempestive ed adeguate al caso concreto (per tutte Corte europea dei diritti dell'Uomo, *Caso GIORGIONI c. ITALIA* sentenza 15.9.2016).

In presenza di conflittualità, di limiti alla capacità di gestire correttamente la relazione genitoriale, la necessità di tutelare l'interesse del minore ad avere pieno accesso ad entrambi i genitori e a vedere in pieno garantita la bigenitorialità impone l'utilizzo di ogni strumento, che nel rispetto del diritto al contraddittorio consenta di fornire supporto per la crescita delle competenze genitoriali degli adulti e per il superamento delle disfunzionalità della relazione.

In questa ottica, la tradizionale funzione della CTU, diretta alla valutazione della situazione del minore, delle competenze genitoriali delle parti, alla analisi della situazione ambientale e relazionale, estesa anche alla famiglia allargata, si ritiene debba evolvere verso una funzione cd "trasformativa" finalizzata cioè a superare le criticità rilevate a seguito dell'osservazione. Nell'ambito della consulenza, l'autorizzazione all'intervento di altri professionisti specializzati che affianchino, nella piena trasparenza e con possibilità per le parti di interloquire nella loro scelta e nella valutazione del loro operato, rappresenta la cornice idonea ad assicurare il pieno contraddittorio, garantendo rispetto ad interventi analoghi (quali per esempio incontri genitore figlio in spazio neutro) maggiore speditezza ed elasticità dell'intervento, potendo il professionista, individuato quale ausiliario del CTU, adeguare la risposta (per esempio in termini di calendario e di modalità dell'intervento) alle reali necessità di ogni nucleo familiare. In presenza del consenso delle parti alla nomina dell'ausiliario e di trasparenza nella gestione dei costi (indicati preventivamente nel loro tetto massimo nella istanza del CTU finalizzata alla nomina della pedagista di prossimità e poi contenuti in tale tetto di spesa nella liquidazione finale) le parti hanno visto garantito oltre che il pieno rispetto del principio del contraddittorio, la predeterminazione dei costi dell'intervento e della sua durata.

Nella fattispecie in esame, l'intervento dell'ausiliaria del CTU con funzioni di pedagoga di prossimità ha avuto effetti estremamente positivi, permettendo alla madre di superare le ansie poste a fondamento delle iniziali resistenze ad una piena frequentazione padre figlia (quali i timori di uso di sostanze alcoliche fondate su pregressa sospensione della patente di guida) e al padre di superare la tensione creatasi in risposta agli atteggiamenti materni. L'encomiabile sforzo profuso dalle parti, dai rispettivi difensori e dai professionisti nominati nel corso del giudizio ha permesso il risultato di superare le riferite difficoltà, favorendo l'instaurazione di una regolare relazione padre figlia, l'introduzione del pernottamento presso il padre della figlia di due anni di età. Sviluppi positivi mantenuti anche dopo il termine della CTU come evidenziato nelle note conclusive prodotte dalle parti.

Quanto agli esiti dell'intervento del pedagoga di prossimità nella CTU si legge: *“L'intervento del “Pedagoga di Prossimità” si iscrive all'interno del più ampio progetto della Coordinazione Genitoriale. Il modello utilizzato si pone l'obiettivo di aiutare genitori altamente conflittuali/disfunzionali a sviluppare/ implementare le proprie capacità nel contesto strutturato di valutazione e risoluzione delle dispute che si delinea e circoscrive all'ambito forense. L'interesse prioritario, quello della tutela dei minori, si lega in particolare alla salvaguardia delle loro relazioni affettive primarie, pertanto viene messa in evidenza la necessità di porre i genitori in condizioni di acquisire/riacquisire le competenze e gli strumenti di cui hanno bisogno per liberarsi, dal punto di vista emotivo e comportamentale, da una relazione genitoriale disfunzionale e sviluppare una comunicazione focalizzata sul figlio attraverso tecniche di problem-solving. Si riportano esclusivamente le conclusioni dell'intervento strutturato. In allegato la relazione integrale della D.ssa*
...L'intervento è stato accolto con disponibilità da entrambi i genitori, che con impegno costante e un forte investimento emotivo hanno deciso di riorganizzare la loro vita, percorrendo la strada della condivisione genitoriale. Due genitori che si sono messi alla prova, e si sono confrontati ognuno con le proprie paure con l'obiettivo di ristabilire una sana comunicazione ed un clima in grado di assicurare a AAAA un ambiente sereno. Gli obiettivi prefissati ad inizio intervento sono stati raggiunti con grandi risultati, i genitori hanno mostrato di aver riflettuto e lavorato su tutti gli elementi condivisi, apportando un cambiamento radicale al loro essere genitori. La funzionale comunicazione tra YYYYe , la riorganizzazione degli spazi a casa del YYYY e l'importanza di avere tutto il necessario presso il proprio domicilio, la gestione delle telefonate e la facilitazione del passaggio di consegne della piccola tra i genitori hanno rappresentato il risultato finale. Questo intervento ha sostenuto gli adulti con suggerimenti fatti di azioni e buone prassi educative, facendo così acquisire al sistema un fare quotidiano fondamentale alla creazione di una familiarità quotidianamente condivisa. L'intervento sopra citato è stato un iniziale supporto a favore di un cambiamento che potrà essere per questa famiglia funzionale alla riorganizzazione del loro sistema.”

All'esito di tali interventi è emerso che la minore AAAA “ è una splendida bambina, di straordinaria simpatia, serena e molto comunicativa. Dobbiamo pensare che ha ricominciato ad incontrare il padre dopo un allontanamento durato alcuni mesi, ciononostante ha affrontato ogni passaggio (con l'accordo tra i genitori) con facilità di adattamento tale da rendere rassicurante l'intervento riorganizzativo. Va aggiunto che a settembre la piccola è stata inserita al Nido ed

anche qui non ha mostrato difficoltà di adattamento. Anzi l'occasione è stata utilizzata per introdurre il padre anche nell'ambiente sociale di AAAA. La maggiore rassicurazione, per la scrivente, è arrivata nel verificare che la bambina ha un padre interno, lo chiama, lo cerca, ha bisogno di lui; non sono emerse difficoltà nella capacità di adattamento al mondo esterno, e questo risultato va riconosciuto alla madre che, nonostante le sue ansie e le paure, a volte di notevole intensità, ha realizzato un attaccamento sicuro con la figlia ed ha "permesso" che lo stesso attaccamento si instaurasse con il padre. Quindi la bambina ha un legame sicuro con la madre ed ha manifestato un attaccamento altrettanto buono con il padre. Va aggiunto che convive con i nonni materni i quali si occupano di lei in assenza di ; con loro la bimba è serena. Ho osservato inoltre il legame con la nonna paterna con la quale la bambina, nonostante l'allontanamento, ha mostrato affettuosità. La nonna inoltre è presente quando AAAA è a casa del padre e pertanto rappresenta una risorsa importante."

Dato l'esito delle risultanze peritali può quindi essere disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.

L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Quanto alle modalità di frequentazione padre figlia il Collegio prende atto delle conclusioni della CTU che considerano la presenza di turni di lavoro per entrambi i genitori e che rendono, nel caso di specie, particolarmente opportuni interventi finalizzati a far apprendere ai genitori le modalità di relazione per giungere di volta in volta alla definizione di un calendario condiviso di frequentazioni.

In particolare nella CTU si dà atto dell'accordo tra i genitori a usufruire per un ulteriore anno dell'intervento della pedagoga di prossimità e dell'accordo raggiunto quanto alla possibilità "*per il padre di prendere con sé la figlia tre volte a settimana, di cui una con pernottamento (4 pernotti al mese). Per le vacanze estive (da comunicarsi entro il 30/4) i genitori terranno la bambina per 15 giorni ciascuno a settimane alterne. Dal compimento dei sei anni della bambina le vacanze saranno di 15 giorni continuativi ciascuno.*" Gli altri periodi di frequentazione sono indicati nel dispositivo ferma la necessità di adattarli in considerazione dei turni di lavoro delle parti, ma soprattutto della tenera età della minore che impone necessaria gradualità nell'introdurre lunghi periodi di separazione dalla figura materna, che nella specie è quella di primario riferimento, fino al raggiungimento di adeguata maturità della

figlia. Ciò in quanto nei primi anni di vita della bambina, l'universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna. A partire dal compimento del 3° anno di vita della minore si potrà introdurre il secondo pernottamento consecutivo specie in relazione ai periodi di vacanza estivi ed alle festività (Natale, Pasqua, etc.), introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti. E' solo con la frequentazione del ciclo scolastico elementare che il bambino acquisisce il senso del tempo e dunque può essere introdotto un regime "ordinario" di frequentazione, potendo tollerare prolungati distacchi dall'adulto di riferimento.

In merito alla domanda di determinazione dell'onere da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia devono essere considerate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti.

Il ricorrente, operaio presso Alitalia, ha dichiarato i seguenti redditi complessivi lordi annui:

CUD 2014 € 23003;

CUD 2015 € 21324;

CUD 2016 € 22669;

CUD 2017 € 24486

Non è proprietario di immobili; vive con la madre in immobile di proprietà della stessa.

La resistente addetta dipendente Cccc ha dichiarato i seguenti redditi complessivi lordi annui:

CUD 2015 € 13004;

CUD 2016 € 10789;

CUD 2017 € 11276

Non è proprietaria di immobili; vive i genitori e con la figlia in immobile di proprietà della stessa.

In relazione alle statuizioni economiche concernenti la figlia minore, appare quindi equo prevedere che il padre corrisponda, alla madre un contributo perequativo mensile per la figlia in misura pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirle, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. L'importo dovrà essere corrisposto con decorrenza dal mese di novembre 2016, in considerazione la data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, sottratti gli importi nelle more corrisposti dal padre per il mantenimento ordinario della figlia. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.

Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono

comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa conseguenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.

Alla luce di quanto disposto nel riportato protocollo il padre dovrà corrispondere alla madre il 50% dei costi sostenuti dalla madre per l'iscrizione della minore all'asilo nei periodi successivi alla instaurazione del presente giudizio, mentre i costi per la mensa scolastica sono compresi nel mantenimento ordinario e sono, pertanto, a carico della madre.

Le spese di procedimento in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione devono essere integralmente compensate; le spese per il costo della CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna secondo quanto liquidato nel corso del procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt.316 e 337 bis e segg. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:

affida la figlia minore AAAA nata il 2015, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre ;

dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, salvo diverso accordo scritto tra le parti, con le seguenti modalità: tre volte a settimana di cui una con pernottamento secondo calendario redatto mensilmente tenendo conto delle turnazioni dei genitori; dal compimento del sesto anno di età della minore potrà essere inserito il secondo pernottamento;

durante le vacanze estive 2018 e 2019 il padre potrà tenere la minore con sé la minore per due periodi di 7 giorni anche consecutivi con due pernottamenti consecutivi in ciascun periodo nell'estate 2018 e tre pernotti consecutivi nell'estate 2019, con facoltà per la madre di vedere la minore in tali periodi ogni due giorni, per un ora nel pomeriggio, al fine di non rendere eccessivamente traumatico il distacco, con possibilità per la madre di tenere con sé la minore per 15 giorni anche consecutivi periodo nel quale il padre potrà fare visita alla figlia per un pomeriggio a settimana;

dalle vacanze estive 2020 per quindici giorni da suddividere in due periodi non consecutivi con pernottamento presso il padre e con possibilità per la madre di tenere con sé la minore per 15 giorni anche consecutivi periodo nel quale il padre potrà fare visita alla figlia per un pomeriggio a settimana;

dalle vacanze estive 2021 per quindici giorni anche consecutivi individuati salvo diverso accordo scritto nei periodi dal 1 al 16 agosto o ad anni alterni dal 17 al 31 agosto;

per le vacanze natalizie 2018 il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 e dal 1 gennaio alle ore 10.00 al 3 gennaio alle ore 10.00;

per le vacanze pasquali 2019 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì santo alle ore 18,00 al giorno di Pasqua alle ore 18.00;

a decorrere dalle vacanze natalizie dal 2019 il padre potrà tenere con sé la figlia per metà del periodo delle vacanze scolastiche, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno del Capodanno;

a decorrere dalle vacanze pasquali del 2020 il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni per l'intero periodo pasquale;

le altre festività infrasettimanali ad anni alterni, come ad anni alterni il giorno del compleanno della minore, mentre la minore potrà trascorre con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso.

determina in 300,00 euro il contributo mensile dovuto da YYYY YYYY per il mantenimento della figlia , da corrispondere a XXXXXXXX presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia secondo le modalità indicate in motivazione;

compensa le spese di procedimento, pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2018

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano